



Superbonus e bonus minori impatto sul modello 730 e prospettive 2025

Maria Cristina Sergiacomi

(Dottore Commercialista e Revisore contabile in Cuneo - Amministratore Delegato CAF Do.C. spa)

CAF Do.C.
Dottori Commercialisti

IMPATTO SUL MODELLO 730/2025

- Spese per interventi agevolabili oggetto di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura
- Visto di conformità
- Compilazione dei modelli di dichiarazione

Spese per interventi agevolabili oggetto di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura

Le spese per interventi agevolabili, sostenute nel 2024 od in anni precedenti ed oggetto di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, non devono essere indicate in dichiarazione.

Spese per interventi agevolabili oggetto di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2024 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:



Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2024 che sono state indicate con i codici da 13 a 20 e 26, 27, 28 e 32 nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici. Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve le specifiche deroghe e fatte salve le spese per barriere architettoniche per cui era possibile fruire dello sconto o cedere la relativa detrazione fino al 31 dicembre 2023. A partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024) non è più possibile fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito anche per le spese sostenute per barriere architettoniche, fatte salve le specifiche deroghe (per maggiori dettagli si veda la voce d'appendice "Superbonus – Deroghe al divieto di cessione o sconto").

Spese per interventi agevolabili oggetto di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2024 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.



Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2024 che sono state indicate con i codici da 1 a 12 e da 22 a 25 nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici. Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve le specifiche deroghe. A partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024) è stata definitivamente abolita la possibilità di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito fatte salve le specifiche deroghe (per maggiori dettagli si veda la voce d'appendice 'Superbonus - Deroghe al divieto di cessione o sconto').

Spese per interventi agevolabili oggetto di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura

Autocertificazioni

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a, nato/a
ail
.....codice fiscale, avvalendosi delle
disposizioni del DPR n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici
goduti prevista dall'art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità, dichiara quanto segue:

Righi 730	DICHIARAZIONE
E1-E10	Per gli oneri per i quali è previsto l'obbligo di tracciabilità di cui all'art. 1, comma 679, della l. n. 160 del 2019, laddove non sia espressamente indicato sul documento di spesa, quest'ultima si intende sostenuta dal soggetto al quale è intestato il documento, anche se il sistema di pagamento "tracciabile" è intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico.

E41-E53	Di non avere usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)
---------	--

Art 119 del DL 34/2020, comma 11, come modificato dal DL 157/2021

«11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 **nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi**, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità».

Art 119 del DL 34/2020, comma 11, come modificato dal DL 157/2021

Circolare Agenzie entrate del 29 novembre 2021, n. 16

FAQ Agenzia entrate del 28 gennaio 2022

Il visto di conformità:

- **non è da richiedere**: è il caso del 730 e modello redditi precompilati presentati direttamente dal contribuente o del modello 730 presentato tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- **è assorbito dal visto apposto sull'intera dichiarazione dei redditi**: è il caso del modello 730 presentato ad un CAF o ad un intermediario abilitato oppure del modello redditi con il visto richiesto per la compensazione orizzontale di importi superiori a 5.000,00 euro;
- **va apposto in modo specifico se necessario solo per spese agevolate Superbonus**: il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

PE
PERSONE FISICHE
2025
Agenzia Entrate
Periodo d'imposta 2024

Riservato alla Poste Italiane Spa
N. Protocollo
Data di presentazione
RPF

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	
LM	TR	RU	NR	FC	CP	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario				Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario				Presenza Visto Superbonus									
Situazioni particolari	Codice	CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)											

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Compilazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2025

Modello 730 → quadro E sezioni IIIA, IIIB, IIIC e IV

Compilazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2025

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS											
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione	Percentuale	Numero rata	Opzione 2023	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41											,00
E42											,00
E43											,00

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE										
	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	TAU	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO		
E51										
E52										

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%, DEL 70%, DEL 90% E DEL 110%										
	ALTRI DATI	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		DOMANDA ACCATASTAMENTO		
	N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE		DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE
E53										

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%, DEL 70%, DEL 90% E DEL 110%												
	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER FISCALITÀ	CODICE	ANNO	IMPORTO	PERCENTUALE	N. RATA	OPZIONE 2023	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	N. RATA	SPESE ARREDO IMMOBILI	N. RATA	SPESE ARREDO IMMOBILI
E56												
E57												
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE				MENO DI 5 ANNI	SPESE SOSTENUTA NEL 2018						
E59						IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B			NUMERO RATA		IMPORTO IVA PAGATA	

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS										
	TIPO INTERVENTO	ANNO	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008	PERCENTUALE	NUMERO RATA	OPZIONE 2023	IMPORTO SPESA	MAGGIORAZIONE SISMA	
E61										,00
E62										,00

Compilazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2025

Gli interventi trainanti di riqualificazione e risparmio energetico devono essere indicati nella sezione IV (righe da E61 ad E62) con lo specifico codice: 30, 31, 32 o 33.

Colonna 6 (Percentuale): la casella va compilata, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, se in colonna 2 sono indicati i codici degli interventi c.d. trainanti individuati dai codici: da '2' a '6', e '7' (per gli interventi con data d'inizio di lavori antecedente al 6 ottobre 2020) e da '12' a '14' e '16' e sempreché tali interventi siano stati eseguiti **congiuntamente** a uno degli interventi c.d. trainanti, individuati dai codici '30', '31', '32' e '33', in particolare indicare:

'1' se ricorrono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del 110 per cento;

'2' se ricorrono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del 70 per cento; se in colonna 1 (anno) è stato indicato 2023 sarà applicata la percentuale di detrazione del 90 per cento.

Se l'anno in cui sono state sostenute le spese è il **2023** o il **2024** la casella 'percentuale' va compilata anche per gli interventi trainanti individuati dai codici '30', '31', '32' e '33'.

Compilazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2025

Gli interventi trainanti di natura antisismica, devono essere indicati nella sezione III A con i codici (da 5 a 9) individuati in base alla natura dell'intervento.

Colonna 7 (Percentuale): la casella va compilata se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 9, 16, 17, 18 e 20 e le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e si hanno i requisiti per fruire della detrazione del Superbonus, in particolare indicare:
'1' se ricorrono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del 110 per cento;
'2' se ricorrono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del 70 per cento; se in colonna 1 (anno) è stato indicato 2023 sarà applicata la percentuale di detrazione del 90 per cento.
Se in colonna 2 sono indicati i codici 10 e 11, se le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 e si hanno i requisiti per fruire del Superbonus (vedi istruzioni ai codici 10 e 11), la casella può essere compilata con il solo codice '1'.

Compilazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2025

Gli interventi trainati verranno allocati nelle altre specifiche sezioni, ognuno con il proprio codice, compilando la casella percentuale (col 7, 4 o 6 a seconda della sezione). Codici della sezione IV: per gli interventi di risparmio energetico da 2 a 7, da 12 a 14 e 16 e codici della sezione IIIA: per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 16 e 1;

Compilazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2025

Spese di acquisto e di installazione delle “colonnine di ricarica” per i veicoli elettrici: quando tale intervento risulta trainato da uno degli interventi di risparmio energetico esposti nella sezione IV con il codice 30, 31, 32 o 33, si compila la sezione IIIC, riportando il codice 3, 4 o 5 nella casella 1 e compilando la casella 4 “percentuale”, se in colonna 2 è indicato l’anno 2023.

Compilazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2025

MODELLO 730 / 2025 ■ ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2025

INTERVENTI	ARTICOLI DECRETO-LEGGE N. 34/2020	CODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO	CODICI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Righi da E41 a E43)
Interventi antisismici	Art. 119 - Comma 4 e 4-bis	13	5
		14	6 e 8
		15	7 e 9
Impianti solari fotovoltaici, bonus facciate e altri interventi	Art. 119 - Comma 16-bis e 16-ter	16	18 (quota spesa fino a 20 Kw)
			19 (quota spesa oltre i 20 Kw e fino a 200)
	Art. 121	17	Righi da E41 ad E43 senza compilazione colonna 2
		18	15
	Art. 119 - Comma 5	19	16
	Art. 119 - Comma 6	20	17
Acquisto di unità immobiliari antisismiche	Art. 119 - Comma 4	26	10
		27	11
Abbattimento barriere architettoniche	Art. 119 - Commi 2 e 4	28	20
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche	Art. 119-ter	32	21 e 22

Compilazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2025

Colonna “numero rata (8, 5 e 7 del modello 730)”

Su opzione del contribuente, per le spese sostenute nel 2022, è stato possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non fosse già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023. L'opzione si intendeva esercitata l'indicazione del numero '1' in questa colonna e dell'anno '2022' nella colonna '1'.

Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2024. Per le spese sostenute nel 2024 va indicato il numero '1'.

Su opzione del contribuente, per le spese relative al Superbonus, sostenute nel **2022**, è possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non sia già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023. L'opzione si intende esercitata con l'indicazione del numero '2' in questa colonna e dell'anno '2022' nella colonna '1'.

Compilazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2025

Nuove colonne 8A, 7A e 5A (Opzione 2023)

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto la possibilità di optare per 10 quote annuali di pari importo (anziché le ordinarie 4) per le spese relative ad interventi di superbonus sostenute nel 2023.

L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Il modello 730/2025, in recepimento di tale possibilità, ha introdotto per le spese di superbonus inserite nelle sezioni IIIA, IV e al rigo E56 (colonnine di ricarica) rispettivamente le colonne “opzione 2023” numeri 8A, 7A e 5A.

Colonna 8A (Opzione 2023)

Barrare la casella in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Tale facoltà può essere esercitata – su opzione irrevocabile del contribuente – tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

LE DETRAZIONI EDILIZIE

Detrazione per spese per interventi di recupero edilizio

Situazione ante Legge di bilancio per il 2025:

- detrazione da ripartire in dieci quote annuali;
- originariamente prevista, come risulta dall'art. 16-bis del DPR 917/1986, nella misura del 36% e fino ad un limite massimo di spesa agevolabile di 48.000,00 euro;
- potenziata – per il periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2024 - portando la detrazione al 50% e con un limite massimo di spesa agevolabile di 96.000,00 euro ad opera dell'art. 16 del DL 16/2013;
- sarebbe poi tornata al 36% con limite di spesa pari a 48.000,00 euro dal 1° gennaio 2025, per poi scendere ulteriormente al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 fino al *31 dicembre 2033*.

Detrazione per spese per interventi di recupero edilizio

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 art. 1, comma 54

54. All'articolo 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, le parole: «1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

Detrazione per spese per interventi di recupero edilizio

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 art. 1, comma 55

55. Al [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

...

b) all'articolo 16, in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad **esclusione** delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale»”.*

Detrazione per spese per interventi di recupero edilizio

I commi 54 e 55 dell'art. 1 della L 207/2024, intervenendo sia sull'art. 16-bis del DPR 917/1986 sia sull'art 16 del DL 13/2013 hanno dato alla detrazione i seguenti connotati:

- viene anticipata la riduzione della detrazione al 30% alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 (comma 3-ter dell'art. 16-bis), anziché dal 1° gennaio 2028;
- viene inoltre introdotta una disciplina transitoria che mantiene inalterato il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000,00 euro per ogni unità immobiliare e fissa la percentuale della detrazione → vedi tabella

Detrazione per spese per interventi di recupero edilizio

Anno sostenimento spesa	di della	% della detrazione	Spese sostenute da	Per interventi eseguiti su
2025		50%	proprietario o titolare del diritto reale di godimento	Abitazione principale
2025		36%	Altri casi	Altri casi
2026 e 2027		36%	proprietario o titolare del diritto reale di godimento	Abitazione principale
2026 e 2027		30%	Altri casi	Altri casi

Detrazione per spese per interventi di recupero edilizio

È, inoltre, prevista l'esclusione dalle spese agevolate degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Detrazione per spese per interventi di risparmio o riqualificazione energetica

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 art. 1, comma 55

55. Al [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

...

a) all'articolo 14, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:

«3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale»;

Detrazione per spese per interventi di risparmio o riqualificazione energetica

- Interventi per i quali è possibile fruire delle detrazioni “ordinarie” e quindi diverse dal Superbonus, disciplinate originariamente dalla L 296/2006 art 1, commi da 344 a 347 e dall’art. 14 del DL 63/2013, norme entrambe oggetto di ripetute modifiche ed integrazioni.
- Anteriormente alla legge di bilancio per il 2025 la detrazione era prevista nella misura del 65% o in alcuni casi nella misura del 70-75% o 80-85%, a seconda del tipo di intervento ed in alcuni casi dell’ubicazione dell’immobile, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Detrazione per spese per interventi di risparmio o riqualificazione energetica

Ora il comma 55 dell'art. 1 della L 207/2024 ha dato alla detrazione i seguenti connotati, che vedono il beneficio allineato a quello per gli interventi di recupero edilizio:

- limite massimo di spesa agevolabile: è rimasto quello specifico previsto per ogni tipo di intervento;
- percentuale della detrazione per gli anni successivi al 2024 → vedi tabella

Detrazione per spese per interventi di risparmio o riqualificazione energetica

Anno di sostenimento della spesa	% della detrazione	Spese sostenute da	Per interventi eseguiti su
2025	50%	proprietario o titolare del diritto reale di godimento	Abitazione principale
2025	36%	Altri casi	Altri casi
2026 e 2027	36%	proprietario o titolare del diritto reale di godimento	Abitazione principale
2026 e 2027	30%	Altri casi	Altri casi

Detrazione per spese per interventi di risparmio o riqualificazione energetica

Anche per questo tipo di detrazione

- è prevista l'esclusione dalle spese agevolate degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Detrazione per spese per interventi di riduzione del rischio sismico

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 art. 1, comma 55

55. Al [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

...

b) all'articolo 16, in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

...

2) dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

«1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale»;

Detrazione per spese per interventi di riduzione del rischio sismico

Di fatto la legge bilancio riporta le detrazioni spettanti per questo tipo di interventi alla stessa impostazione prevista per quelle relative agli interventi di recupero edilizio.

In sintesi, per

- gli interventi di riduzione del rischio sismico o di adozione di misure antisismiche, diversi da quelli agevolati Superbonus, previsti dall'art. 16 del DL 63/2013 e dall'art. 1, comma 37, lett b) della L 234/2021 e
- per il cosiddetto Sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013
- per tutti i tipi di intervento → limite massimo di spesa agevolabile di 96.000,00 euro per unità immobiliare;
- percentuale della detrazione → vedi tabella

Detrazione per spese per interventi di riduzione del rischio sismico

Anno sostenimento spesa	di della	% della detrazione	Spese sostenute da	Per interventi eseguiti su
2025		50%	proprietario o titolare del diritto reale di godimento	Abitazione principale
2025		36%	Altri casi	Altri casi
2026 e 2027		36%	proprietario o titolare del diritto reale di godimento	Abitazione principale
2026 e 2027		30%	Altri casi	Altri casi

Detrazione per spese per interventi di riduzione del rischio sismico

Si rammenta l'art. 4-bis, comma 4 del DL 39/2024 ha stabilito che per le spese sostenute dal 2024 per interventi agevolati Sismabonus, la detrazione va ripartita in dieci quote annuali, anziché in cinque.

Schema di sintesi della situazione ante Legge 207/2024

Interventi in condomini, edifici unico proprietario o in comproprietà, enti del terzo settore

Spese sostenute	Detrazione spettante
Fino al 31.12.2022	110%
Nel 2023	90% o 110% (*)
Nel 2024	70%
Nel 2025	65%

(*) la detrazione spetta nella misura del 110% nei seguenti casi:

- Cila presentata entro il 25 novembre 2022;
- Delibera per interventi condominiali adottata entro il 18 novembre 2022 e CILA presentata entro il 31 dicembre 2022;
- Delibera per interventi condominiali adottata tra il 19 ed il 24 novembre 2022 e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;
- istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione presentata entro il 31 dicembre 2022.

Schema di sintesi della situazione ante Legge 207/2024

Interventi effettuati su singole unità immobiliari indipendenti

Spese sostenute	Detrazione spettante	Note
Fino al 30.6.2022	110%	
Fino al 31.12.2023	90% o 110% (*)	<p>(*) la detrazione spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;</p> <p>(*) per gli <u>interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023</u> su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a determinate <u>condizioni</u></p>
Nel 2024	70%	
Nel 2025	65%	

Superbonus - Detrazione del 65% per il 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 art. 1, comma 56

56. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8-bis.1 è inserito il seguente:

«8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;

c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici»;

Superbonus - Detrazione spese 2023 in dieci quote annuali

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 art. 1, comma 56

56. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sono apportate le seguenti modificazioni:

...

b) dopo il comma 8-quinquies è inserito il seguente:

«8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024».

Superbonus - Detrazione spese 2023 in dieci quote annuali

Per le spese sostenute nell'anno 2023 relativamente agli interventi di cui all'articolo 119 del DL 34/2020

- la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023;
- L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.
- Se da tale dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

Superbonus - Detrazione spese 2024

In base all'art. 4-bis, comma 4, del DL 39/2024, per le spese sostenute dal **2024** in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

→ **la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo** (se inserita in dichiarazione dei redditi).

Il comma 5 dell'art 4-bis del DL 39/2024 stabilisce, inoltre, che i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle **opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo** per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e **in cinque quote annuali di pari importo** per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Superbonus - Detrazione spese 2022

Su opzione del contribuente, per le spese sostenute nel 2022, è stato possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non fosse già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023.

L'opzione è stata esercitata indicando il numero '1' e l'anno '2022' nelle apposite colonne nelle dichiarazioni dei redditi presentate lo scorso anno.

Risposta Agenzia entrate n. 252 del 9 dicembre 2024 → consentita opzione «*parziale*» per tipo di intervento

Detrazione per spese per interventi di eliminazione barriere architettoniche

La Legge di bilancio per il 2025 non è intervenuta su questo tipo di detrazione.

Alcuni tratti essenziali:

- Prevista dall'art. 119-ter del DL 34/2020;
- La detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 75%;
- Deve essere ripartita in dieci anni per le spese sostenute dal 2024. Per le spese sostenute in periodi precedenti la ripartizione era prevista in cinque rate;
- Sono previsti tetti massimi di spesa che, per gli interventi condominiali sono “per scaglioni”;
- Il DL 212/2023 ha introdotto delle limitazioni ai tipi di spesa agevolabili.

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 art. 1, comma 55

55. Al [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

...

b) all'articolo 16, in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

...

3) al comma 2:

3.1) al primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

3.2) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025».

Agevolazione è prevista dal dall'art. 16 del DL 63/2013 e, ante legge di bilancio, terminava al 31 dicembre 2024.

Il comma 55 dell'art. 1 della L 207/2024 ne ha disposto la proroga estendendo l'agevolazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, riconoscendo la detrazione

- nella misura del 50%;
- nel limite massimo di spesa di 5.000,00 euro.

Resta fermo il presupposto di aver eseguito interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dal 1° gennaio 2024.

Detrazione, prevista per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Non è più stata prorogata e quindi

- dal 1° gennaio 2025 non è più fruibile.